



DELIBERA 224 DEL 13/04/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ASST OVEST MILANESE.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI E LEGALI**

che, accertata la propria competenza, sottopone l'allegata proposta di deliberazione in ordine all'oggetto sopra specificato, attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore  
SC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Avv. Giacomo Rossi

Attesta, altresì, che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti.

Il Direttore  
SC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Avv. Giacomo Rossi

Vista l'attestazione di legittimità del presente atto

Il Direttore  
SC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Avv. Giacomo Rossi

## IL DIRETTORE GENERALE

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la L. R. n. 33 del 30/12/2009 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la D.G.R. n. X/4476 del 10/12/2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato preso atto della D.G.R. n. XII/1642 del 21/12/2023 con cui Regione Lombardia ha nominato il Dott. Francesco Laurelli Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 14/11/2024 “Preso d’atto della D.G.R. n. XII/3284 del 31/10/2024 ad oggetto: “Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 - 2024 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese”;
- la D.G.R. n. XII/3720 del 30/12/2024 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)”;

**PREMESSO** che il Direttore proponente ha attestato la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell’adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

**RICHIAMATI** i provvedimenti nn. 440/2020 e 611/2024 con cui si era provveduto, a seguito dei rinnovi dei CCNL di categoria e alla luce delle differenze di contenuto in materia di “Patrocinio Legale”, all’aggiornamenti dei Regolamenti aziendali per l’accesso al patrocinio legale, uno per la disciplina riferita al personale dirigente (delibera n. 220/20) e un altro riferito al personale del Comparto (delibera n. 611/24);

**RILEVATO** che a seguito degli ultimi rinnovi contrattuali che nel biennio 2024-2025 hanno riguardato tutte le categorie di dipendenti dell’Azienda, si è reso necessario procedere ad un’ulteriore revisione dei sopra menzionati regolamenti;

**RILEVATA** l’uniformità nella disciplina dell’istituto del patrocinio legale contenuta nei CCNL Area Sanità, Area Funzioni Locali e Comparto Sanità di ultimo rinnovo;

**RITENUTO**, quindi, di procedere con l’adozione di un unico regolamento disciplinante le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale per tutto il personale dell’ASST;

**DATO ATTO** che il già menzionato regolamento, nella sua versione definitiva, è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS di categoria e alla RSU dell’Area del Comparto;

**RITENUTO**, pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina del Patrocinio Legale a favore dei dipendenti dell'ASST Ovest Milanese allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa a carico del bilancio aziendale, né introiti;

**ACQUISITA** l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della SC Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa da parte del proponente;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

### **DELIBERA**

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di approvare ed adottare il "Regolamento aziendale per la disciplina del Patrocinio Legale a favore dei dipendenti dell'ASST Ovest Milanese" allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del provvedimento deliberativo di adozione e contestualmente, si intendono abrogati e sostituiti i precedenti regolamenti;
3. di dare atto, altresì, che il citato Regolamento verrà portato a conoscenza di tutto il personale dell'ASST Ovest Milanese mediante pubblicazione sull'Intranet aziendale nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet aziendale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;
5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate dal P.O.A.S.;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Francesco Saverio Laurelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Maria Luigia Barone)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Valentino Lembo)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott. Giovanni Guido Guizzetti)

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento amministrativo: Locarno Simona

Addetto all'istruttoria: Locarno Simona

Allegati n. 1



**REGOLAMENTO AZIENDALE  
PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEI  
DIPENDENTI DELL'ASST OVEST MILANESE**



## INDICE

<i>Art.1. Oggetto e personale interessato</i>	3
<i>Art.2. Presupposti per l'ammissione al patrocinio legale</i>	3
<i>Art.3. Modalità attuative</i>	4
<i>Art.4. Domanda di ammissione al patrocinio</i>	4
<i>Art.5. Scelta del legale</i>	5
<i>Art.6. Ammissione al patrocinio e assunzione degli oneri di difesa</i>	6
<i>Art.7. Liquidazione degli importi a seguito di conclusione favorevole del procedimento</i>	6
<i>Art.8. Documentazione da allegare ai fini della liquidazione e misura del rimborso</i>	7
<i>Art.9. Ripetizione degli oneri</i>	8
<i>Art.10 Patrocinio legale in caso di aggressione</i>	8
<i>Art.11 Coperture assicurative</i>	8
<i>Art.12 Consulenti tecnici di parte</i>	8
<i>Art.13 Tutela della privacy</i>	9
<i>Art.14 Prevenzione della corruzione</i>	10
<i>Art.15 Norme Finali</i>	10
<i>ALL.1 Richiesta di patrocinio legale</i>	11
<i>ALL.2 Richiesta di patrocinio peritale</i>	13
<i>ALL.3 Richiesta di rimborso spese legali e/o peritali</i>	15



## Articolo 1

### ***Oggetto, finalità e personale interessato***

1. Il presente regolamento, in attuazione dei vigenti CCNL di categoria disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'ASST Ovest Milanese (d'ora innanzi Azienda), sia in favore dei dirigenti di ogni area che del personale del comparto, meglio specificati nel successivo comma, coinvolti nei procedimenti di responsabilità civile e penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Possono fruire del patrocinio legale con oneri a carico dell'Azienda le seguenti categorie di dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato:
  - ✓ Dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella Area dirigenziale della Sanità;
  - ✓ Dirigenti dell'Area Professionale Tecnico Amministrativa;
  - ✓ Personale appartenente al Comparto della Sanità;
3. La tutela opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente presso l'Azienda ed esclusivamente per i fatti e/o gli atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio avvenuti in costanza di rapporto lavorativo e purché non sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'Azienda.
4. L'Azienda può concedere il patrocinio legale solo ove vi sia stretta connessione tra l'azione giudiziaria promossa nei confronti dell'interessato e la funzione pubblica esercitata e sia possibile imputare gli effetti dell'agire dell'interessato direttamente all'Azienda. Rimane escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento il caso in cui il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti d'ufficio e quindi alla funzione attribuitagli dall'Azienda.

## Articolo 2

### ***Presupposti per l'ammissione al patrocinio legale***

1. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a. apertura a carico del dipendente di un procedimento di responsabilità civile o penale, con esclusione della fase stragiudiziale;
  - b. i fatti e/o gli atti oggetto di contestazione devono essere stati realizzati nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
  - c. insussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli atti e i fatti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione;
2. Sussiste conflitto di interessi quando il dipendente ha agito con dolo o colpa grave.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune altre ipotesi tipiche di conflitto d'interesse:
  - quando l'Azienda sia parte offesa dalla condotta illecita e possa, pertanto, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori;
  - quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
  - quando gli atti e/o i fatti contestati al dipendente nel procedimento che lo vede coinvolto, contrastano con i fini istituzionali e l'interesse pubblico perseguito dall'Azienda;
  - nei casi di avvio di procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (es: peculato, concussione, corruzione, traffico di influenze illecite, turbativa d'asta)



- nei casi di attivazione di un procedimento giudiziario nei confronti del dipendente a seguito di iniziativa dell'Azienda

### **Articolo 3**

#### ***Modalità attuative***

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di dipendenti appartenenti al ruolo della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa nonché del comparto, operano due modalità attuative e alternative dell'istituto del patrocinio legale:

##### **A) ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI ONERI LEGALI DA PARTE DELL'AZIENDA**

In assenza di condizioni ostative (assenza di conflitto d'interessi) l'Azienda, a tutela dei propri interessi e dell'immagine, ove verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale a carico di un dipendente, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento, fatto salvo quanto previsto nel successivo art.7, comma 3.

In questo caso il legale verrà scelto nell'ambito degli iscritti all'Albo Aziendale degli avvocati (pubblicato sull'Internet Aziendale alla voce Pubblicazioni) o tra quelli appartenenti alla rosa dei legali fiduciari della Compagnia di Assicurazione per la RCT operante in relazione ai fatti oggetto di accertamento giudiziario.

##### **B) ASSUNZIONE INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI DA PARTE DELL'AZIENDA**

L'interessato, qualora vi sia conflitto d'interesse o non ritenga di conferire il mandato ad uno dei professionisti iscritti nell'albo aziendale degli avvocati o presenti nella rosa dei legali fiduciari della Compagnia, può affidare l'incarico di difesa ad un legale di fiducia. In tal caso il dipendente dovrà anticipare personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento e di accettata sussistenza di tutte le condizioni di operatività dell'istituto contrattuale, potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa come previsto nell'art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

2. L'interessato è tenuto a collaborare e riferire sullo sviluppo della vertenza giudiziaria, in special modo nei casi di procedimento penale, condividendo con l'Azienda le risultanze delle consulenze peritali che possano impegnare anche la responsabilità civile dell'Azienda per i medesi fatti oggetto dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti del dipendente.

### **Articolo 4**

#### ***Domanda di ammissione al patrocinio***

Il dipendente dell'Azienda informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, a pena di decadenza dal diritto al patrocinio, deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda per il tramite dell'Ufficio Affari Legali, chiedendo l'ammissione al patrocinio legale e allegando alla stessa copia dell'atto notificatogli e ogni altra documentazione utile ai fini conoscitivi e valutativi.



L'interessato potrà utilizzare il **modulo di richiesta di patrocinio legale** disponibile *sull'Intranet aziendale nella sezione documenti aziendali- Polizze*.

La richiesta, in ogni caso, dovrà esplicitare con chiarezza l'indicazione della tipologia di patrocinio scelta tra le due differenti opzioni citate nell'art.3 e individuate rispettivamente dalla lettera A) e B).

Le richieste pervenute ad avvenuta conclusione del procedimento e/o quelle tardive che impediscono all'Azienda di valutare l'interesse alla tutela dei propri diritti, della propria immagine e/o che comportino l'inoperatività delle polizze assicurative dell'Azienda, **non verranno accolte**.

## Articolo 5

### Scelta del legale

A) La scelta del legale a cui affidare la difesa del dipendente, ai sensi delle norme contrattuali di categoria spetta all'Azienda, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso (art.3, comma 1, lett. A).

Al riguardo, l'Azienda individua il nominativo del legale tra quelli iscritti all'albo aziendale degli avvocati o quelli inseriti nell'ambito della rosa dei fiduciari previsti nella polizza RCT operante per i fatti/atti oggetto di contestazione.

B) Nel caso il dipendente preferisca designare un proprio legale di fiducia in sostituzione di quelli proposti dall'Azienda, i relativi oneri rimarranno a carico dell'interessato e l'Azienda procederà al rimborso nel caso di esito favorevole del procedimento e nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora il dipendente avesse optato per il legale messo a disposizione dall'Azienda (art.3, comma 1, lett. B).

In ogni caso, il limite del rimborso non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti dal tariffario forense di cui al D.M.n.55 del 10.03.2014 e ss.mm.

Sulla nomina di un legale di fiducia da parte del dipendente, l'Azienda si riserva di esprimere il proprio **motivato diniego** entro 15 giorni dalla comunicazione.

In questo caso gli oneri legali rimarranno interamente a carico dell'interessato, anche nel caso di esito favorevole del procedimento

A titolo meramente esemplificativo, si indicano di seguito alcuni casi in cui si ritiene sussistano motivi di diniego da parte dell'Azienda:

- ✓ l'iscrizione del professionista all'Albo Professionale degli Avvocati da meno di cinque anni;
- ✓ l'accertamento di una situazione di conflitto d'interesse tra il legale individuato dal dipendente e l'Azienda;
- ✓ la mancanza di competenze/esperienze professionali nell'ambito oggetto del giudizio e, in particolare nell'ambito della responsabilità medica, sanitaria e professionale;
- ✓ la sussistenza di cause di incompatibilità;

L'Azienda, inoltre, non si farà carico degli eventuali costi aggiuntivi per domiciliazioni ovvero per la nomina di un legale di fiducia a supporto di quello individuato dall'Azienda.



## Articolo 6

### ***Ammissione al patrocinio legale e assunzione degli oneri di difesa***

A) L'Azienda dispone l'ammissione del dipendente al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente (ipotesi art.3, comma 1, lett. A) del Regolamento) con provvedimento di cui verrà data comunicazione all'interessato.

A seguito dell'ammissione al patrocinio legale l'Azienda assume a proprio carico tutti gli oneri di difesa, fin dall'apertura del procedimento, compresa la fase preliminare allo stesso, ove propedeutica e necessaria per le successive fasi e per tutti i gradi di giudizio, alle condizioni previste nell' art.7 del presente Regolamento.

B) L'Azienda comunica al dipendente in forma scritta, il motivato diniego ovvero l'ammissione al patrocinio legale, rinviando all'esito del procedimento ogni valutazione riguardante il rimborso delle spese di difesa sostenute dallo stesso.

## Articolo 7

### ***Liquidazione degli importi a seguito di conclusione favorevole del procedimento***

1. L'Azienda procederà:

- ✓ alla diretta liquidazione delle spettanze al legale nell' ipotesi di cui all'art.3, comma 1 lett. A);
- ✓ al rimborso in favore dell'avente diritto, a fronte di apposita istanza, fattura quietanzata del legale e nei limiti previsti dal presente Regolamento (ipotesi di cui all'art.3, comma1, lett. B) SOLO nel caso di esito favorevole del procedimento;

2. Per "**conclusione favorevole**" del procedimento si intende ogni pronuncia giudiziale dalla quale derivi l'assoluta certezza della non colpevolezza dell'interessato.

2.1 La "**conclusione favorevole**" del procedimento in **ambito penale**, si verifica se disposta con sentenza o decreto con valore di cosa giudicata nelle seguenti ipotesi:

- a) sentenza di non luogo a procedere;
- b) assoluzione del dipendente perché il fatto non sussiste;
- c) assoluzione del dipendente per non aver commesso il fatto;
- d) assoluzione del dipendente perché il fatto non costituisce reato;
- e) assoluzione del dipendente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- f) assoluzione perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;
- g) archiviazione della "*notitia criminis*" nella fase di indagini preliminari

Nell'ipotesi di cui alla lettera g), il riconoscimento del patrocinio sarà possibile solo se dal decreto di archiviazione risulti chiaramente l'assoluzione del dipendente con formula piena e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

**Non sono invece considerati "esito favorevole" del procedimento penale:**

- la condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale;
- il cd. "**patteggiamento**";
- proscioglimento per prescrizione del reato;
- proscioglimento per amnistia o indulto;



- estinzione del reato per decesso del dipendente;
  - remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
  - proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato;
  - archiviazione del procedimento con formula dubitativa o comunque non pienamente assolutoria;
- 2.1 La “**conclusione favorevole**” del procedimento in **ambito civile** si verifica nelle ipotesi di:
- a) sentenza passata in giudicato che escluda la responsabilità a carico del dipendente per fatti e/o atti oggetto di contestazione e connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei doveri di ufficio;
  - b) procedimenti di istruzione preventiva (ex art. 696 bis cpc e ss.mm.) che si concludano con CTU che escluda la responsabilità del dipendente per i fatti o gli atti oggetto di accertamento;
  - c) mediazione ex D.L. vo 28/2010 e ss.mm. solo se nel suo ambito si espleta CTM che escluda la responsabilità del dipendente per i fatti o atti oggetto di contestazione
- La definizione del giudizio tramite transazione che comporta oneri risarcitori a carico dell’Azienda NON può essere equiparata a conclusione favorevole del procedimento.**
3. Nel caso di condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti oggetto di contestazione con dolo o colpa grave:
- ✓ l’Azienda procederà al recupero a carico dell’interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di difesa, provvedendo ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive (ipotesi di cui all’art.3, comma 1, lett.A);
  - ✓ l’Azienda non procederà ad alcun rimborso e le spese di difesa rimarranno a carico del dipendente (ipotesi di cui all’art.3, comma 1, lett.B);

## Articolo 8

### ***Documentazione da allegare ai fini della liquidazione e misura del rimborso***

1. Ai fini del rimborso degli oneri di difesa, il dipendente dovrà inoltrare all’Ufficio Legale specifica richiesta scritta, utilizzando il **modulo di richiesta di rimborso** reperibile sull’*Intranet aziendale nella sezione documenti Aziendali- Polizze- Accesso al Patrocinio Legale*, unitamente alla seguente documentazione:
  - ✓ copia del provvedimento giudiziario passato in giudicato, ovvero copia della CTU definitiva resa nell’ambito del ricorso ex art. 696 bis cpc o della CTM definitiva resa nell’ambito della mediazione ex art. 28/2010;
  - ✓ parcella analitica quietanzata intestata all’avente diritto, indicante per ciascuna fase l’attività svolta;
  - ✓ dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di assicurazioni personali;
2. Qualora l’interessato abbia nominato uno o più legali di fiducia a supporto del legale fornitogli dall’Azienda ai sensi dell’art.3 lett. A) del presente Regolamento, i relativi oneri saranno interamente a suo carico, senza diritto di rimborso, neanche parziale.



## Articolo 9

### ***Ripetizione degli oneri***

1. Nei casi indicati all'art.7, comma 3 del presente Regolamento, il dipendente sarà tenuto a rifondere all'Azienda gli oneri sostenuti per la sua difesa.
2. La disposizione di cui al precedente comma troverà applicazione anche nel caso di accertamento della sussistenza del conflitto di interesse solo all'esito della controversia e, in ambito penale, qualora dopo l'archiviazione, si verifichi la riapertura del procedimento che si concluda con una sentenza diversa da quelle previste dall'art.7, paragrafo 2.1 del presente Regolamento.

## Articolo 10

### ***Patrocinio legale in caso di aggressioni***

L'Azienda, a tutela dei propri interessi e laddove previsto dai CCNL di categoria ed in conformità agli stessi, nel caso di aggressione nei confronti del proprio personale da parte di soggetti terzi, è tenuta a garantire ai dipendenti aggrediti il patrocinio legale con le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti.

## Articolo 11

### ***Coperture assicurative***

Il dipendente con la richiesta di ammissione al patrocinio legale deve dichiarare all'Azienda, in forma scritta e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e dell'art.1910 c.c., l'eventuale stipula di polizza personali di tutela legale che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri di difesa.

Il dipendente, se titolare di polizza di tutela legale personale, dovrà segnalare il sinistro alla propria Compagnia di Assicurazione e darne obbligatoriamente notizia all'Ufficio Legale dell'Azienda.

## Articolo 12

### ***Consulenti Tecnici di Parte***

Quanto stabilito nel presente Regolamento per i professionisti legali si applica anche per i consulenti tecnici di parte (CTP) che il dipendente ha necessità di nominare nel corso di giudizio.

Anche per i CTP operano due modalità attuative e alternative:

- A) **ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI ONERI PERITALI DA PARTE DELL'AZIENDA** (rif. art.56, comma 1 del CCNL della Dirigenza Area Sanità 23.01.2024, Art.24, comma 1 del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali 16.07.2024, art.54 comma1 del CCNL del Comparto Sanità 27.10.2025)



In questo caso l'interessato potrà individuare il consulente tecnico di parte nell'ambito dei medici specialisti in medicina legale della SC di Medicina Legale dell'Azienda o, ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente polizza RCT laddove operante, tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia di Assicurazione.

Il medico specialista nella disciplina oggetto del giudizio, in affiancamento al medico legale, potrà essere individuato nell'ambito degli iscritti all'Albo aziendale dei consulenti medici specialisti (pubblicato sull'Internet Aziendale alla voce Pubblicazioni).

In tal caso, l'importo liquidabile allo specialista sarà quello determinato sulla base del tariffario previsto nel regolamento aziendale disciplinante l'iscrizione all'albo degli specialisti e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'onorario liquidato in giudizio al CTU.

**A) ASSUNZIONE INDIRETTA DEGLI ONERI PERITALI DA PARTE DELL'AZIENDA** (rif. art.56, comma 2 del CCNL della Dirigenza Area Sanità 23.01.2024, Art.24, comma 2 del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali 16.07.2024, art.54 comma 2 del CCNL del Comparto Sanità 27.10.2025)

Nelle ipotesi di consulenti tecnici incaricati autonomamente dall'interessato, per scelta o a causa della sussistenza di motivi di conflitto d'interesse ostativi, i professionisti designati dall'interessato saranno rimborsati solo nel caso di conclusione favorevole del procedimento e il rimborso riconosciuto all'interessato avverrà nei limiti del tariffario previsto nel regolamento aziendale disciplinante l'iscrizione all'albo aziendale degli specialisti CTP.

2. L'Azienda, in ogni caso, provvederà al rimborso delle spese sostenute per la nomina **di un solo consulente tecnico di parte**.

### **Articolo 13**

#### ***Tutela della privacy***

L'Azienda, ai sensi della vigente normativa europea e nazionale in materia di privacy è autorizzata al trattamento dei dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso agli interessati.

Nella gestione del rapporto di lavoro rientra anche la concessione del patrocinio legale con oneri a carico dell'Azienda ove, la raccolta e il trattamento dei dati, è finalizzata alla valutazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del dipendente al patrocinio legale esplicitate nel presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto del dipendente a fornire i dati necessari, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente la richiesta di ammissione al patrocinio e conseguentemente, di accogliere l'istanza.



#### **Articolo 14**

#### ***Prevenzione della corruzione***

L'adozione del presente Regolamento attua misure rafforzative di prevenzione del rischio di corruzione per l'attività descritta.

L'attività di cui al presente Regolamento è oggetto di valutazione del rischio nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)-sezione Anticorruzione.

#### **Articolo 15**

#### ***Norme finali***

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del provvedimento deliberativo di adozione e si applica alle richieste di patrocinio legale pervenute successivamente a tale data.

Contestualmente all'entrata in vigore vengono abrogati e sostituiti i precedenti Regolamenti.

Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'*Intranet* aziendale (sez. Polizze).

**ALLEGATI:** n. 1 modulo richiesta di patrocinio legale  
n. 2 modulo richiesta di patrocinio peritale  
n. 3 modulo richiesta di rimborso spese legali e/o peritali



**MODULISTICA**

**ALLEGATO 1**

**All'ASST Ovest Milanese  
Ufficio Affari Legali**

**oggetto: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE**

Il/La sottoscritto.....

residente a.....

tel/fax ..... e-mail .....

PEC:.....

dipendente di questa Azienda in qualità di:

- dirigente Area Sanità
- dirigente PTA
- dipendente del Comparto

con la qualifica di.....

presso la struttura (indicare il reparto di appartenenza) .....

**COMUNICA**

di aver ricevuto in data ..... notifica del seguente provvedimento:

- Atto di citazione per risarcimento danni
- Atto connesso a procedimento penale
- Altro (specificare).....

**CHIEDE**

di essere ammesso al patrocinio legale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento che disciplina il patrocinio legale in ASST Ovest Milanese e, a tal fine dichiara quanto segue:

- modalità attuativa *sub* lettera A)**

di voler affidare la propria difesa nel procedimento sopra richiamato all'avv.....

**messo a disposizione dall'Azienda e/o dalla Compagnia di Assicurazione per la RCT.**

- modalità attuativa *sub* lettera B)**

di voler affidare la propria difesa nel procedimento sopra richiamato all'Avv..... **di propria fiducia.**



Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1910 c.c.:

**DICHIARA DI**

NON aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione contratte personalmente il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative contratte personalmente con la/le seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i, che prevedono in favore del/la dichiarante il diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi

.....  
.....

Luogo e data

Firma

.....

.....

Si allega copia:

1. copia dell'atto notificato
2. copia della polizza personale



**MODULISTICA**

**ALLEGATO 2**

**All'ASST Ovest Milanese  
Ufficio Affari Legali**

**oggetto: RICHIESTA DI PATROCINIO PERITALE**

Il/La sottoscritto.....

residente a.....

tel/fax ..... e-mail .....

dipendente di questa Azienda in qualità di:

- dirigente Area Sanità
- dirigente PTA
- dipendente del Comparto

con la qualifica di.....

presso la struttura (indicare il reparto di appartenenza) .....

**COMUNICA**

di aver ricevuto in data ..... notifica del seguente provvedimento:

- Atto di citazione per risarcimento danni
- Atto connesso a procedimento penale
- Altro (specificare).....

**CHIEDE**

di essere ammesso al patrocinio legale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento che disciplina il patrocinio peritale in ASST Ovest Milanese e, a tal fine dichiara quanto segue:

- modalità attuativa sub lettera A)**

di voler usufruire nel procedimento sopra richiamato della consulenza specialistica del dottor .....

.....specialista in .....

**nesso a disposizione dall'Azienda e/o dalla Compagnia di Assicurazione per la RCT**

- modalità attuativa sub lettera B)**

di voler usufruire nel procedimento sopra richiamato della consulenza specialistica del dottor.....

.....specialista in .....

**di propria fiducia**



Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1910 c.c.:

**DICHIARA DI**

NON aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione contratte personalmente il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative contratte personalmente con la/le seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i, che prevedono in favore del/la dichiarante il diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi

.....  
.....

Luogo e data

.....

Firma

.....

Si allega copia:

1. copia dell'atto notificato
2. copia della polizza personale



**MODULISTICA**

**ALLEGATO 3**

**All'ASST Ovest Milanese  
Ufficio Affari Legali**

**oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE LEGALI E/O PERITALI**

Il/La sottoscritto.....

tel/cell..... e-mail .....

richiamata la richiesta del....., presentata in osservanza dell'art.3 lettera B) del vigente Regolamento sul patrocinio legale

**COMUNICA**

che il procedimento giudiziario n..... è stato definito con il seguente atto.....

**CHIEDE**

il rimborso delle spese delle spese legali e /o peritali, consapevole che tale rimborso avverrà alle condizioni e nei limiti di cui al vigente Regolamento sul patrocinio legale.

**DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di non aver percepito rimborsi delle medesime spese da parte di assicurazioni personali.

**ALLEGA**

1. copia del provvedimento giudiziario che ha definito il procedimento (sentenza, decreto, CTU, CTM);
2. parcella del legale quietanzata, indicante nel dettaglio l'attività svolta;
3. fattura del consulente tecnico di parte, quietanzata, indicante l'attività svolta.

Luogo e data

Firma

.....

.....